



Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio del coordinamento legislativo
 - Ufficio legislativo economia
 - Ufficio legislativo finanze
- Ragioneria generale dello Stato

Al Capo di Gabinetto

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 2220 - Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Ad integrazione della nota prot. n. 10824 dell'8 novembre 2019, si trasmette, ai fini della prescritta autorizzazione, un ulteriore emendamento in materia di compensazione contributi INPS, di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredato della relazione illustrativa e tecnica.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Pres. Giuseppe Bronzini

COMPENSAZIONE CONTRIBUTI INPS

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti degli Istituti, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. All'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-ter è sostituito dal seguente: "49-ter. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo dei crediti di rispettiva pertinenza e di quelli compensati per il pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per consentire la tempestiva e corretta identificazione del committente imprenditore o datore di lavoro di cui al comma 2, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è consentito l'accesso alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema di Interscambio di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008.

6-ter. Fino alla conclusione dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, qualora le deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 rilevino ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, INPS e l'INAIL definiscono senza un esito l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 del medesimo art. 4.

6-quater. All'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. I datori di lavoro del settore privato recuperano le somme erogate ai sensi del comma 1 mediante riduzione dei contributi previdenziali dovuti, per il medesimo periodo di paga, all'INPS e agli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. In questo caso, le modalità di recupero dei contributi non versati all'INPS e agli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono determinate con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Per tutti i restanti casi in cui è attribuito il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD)."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi.

Infatti, l'esperienza acquisita in esito all'attività di controllo svolta nel recente passato ha evidenziato diverse opportunità di miglioramento, che di seguito si illustrano.

I primi tre commi modificano i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici

dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Il primo requisito non si applica alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Queste misure consentono di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. In particolare, consentono all'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.

In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla c.s. 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

Questi effetti, invece, non si produrrebbero nell'attuale quadro normativo, che prevede il controllo delle compensazioni successivamente alla presentazione del modello F24 e rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate (che già hanno prodotto l'effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel momento in cui sono avvenute).

Inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d'imposta di cui trattasi (relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente) potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Nel 2020, quindi, le disposizioni di cui trattasi determineranno anche il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell'anno precedente e quindi, in sostanza, l'effetto slittamento non sarà significativo.

La lettera a) prevede che l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite modello F24. Nell'ambito di tali procedure, ad esempio, l'INPS e l'INAIL potranno inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Per consentire all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL di effettuare efficacemente l'attività di controllo, è previsto che il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia per consentire l'identificazione certa del soggetto che ha effettuato la compensazione.

Al fine di rafforzare ulteriormente tale attività, la lettera b) estende ad INPS ed INAIL la facoltà di sospendere fino a trenta giorni le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti di propria competenza o utilizzati per il pagamento di Entrate di propria pertinenza con profili di rischio. L'azione congiunta dei tre enti diventa un segnale importante che consentirà di garantire controlli più efficaci e maggiore legalità sia per le entrate contributive, che per quelle fiscali, mettendo a fattor comune e a beneficio del sistema paese tutti i dati in proprio possesso e amplificando l'effetto deterrenza attraverso un'azione

unitaria e strutturata.

La possibilità di controllo e di sospensione dei crediti compensati prevista da tale comma avrà molteplici benefici diretti ed indiretti. In primo luogo, produrrà effetti sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che in tal modo verrà rilasciato da INPS e INAIL ad aziende - oltre che formalmente - anche sostanzialmente regolari. Attualmente il controllo sui crediti compensati, effettuabile solo successivamente con complesse operazioni di contabilità interna, provoca effetti negativi non reversibili che alterano la leale concorrenza sul mercato del lavoro (basti pensare, a titolo esemplificativo, all'effetto distorsivo di aggiudicazione di appalti o di pagamenti da parte delle PPAA ad imprese irregolari). In secondo luogo, avrà effetti sulla concessione e sull'eventuale recupero di agevolazioni contributive e fiscali non spettanti e sulla lotta al lavoro fittizio. Gli ulteriori benefici indiretti dell'introduzione di tale comma e la socializzazione del controllo e della sospensione delle deleghe da parte dei tre enti consentiranno:

- di non concedere agevolazioni contributive e fiscali ab origine, evitando tutti i rischi di un recupero successivo e, in particolare, di effettuare a beneficio dello Stato controlli preventivi su tutte le agevolazioni contributive e fiscali il cui importo è concesso in funzione del numero dei dipendenti, (ad es. il c.d. bonus Renzi, stimato in oltre 8 miliardi all'anno);
- di rafforzare il contrasto al fenomeno del lavoro fittizio ed evitare il pagamento di prestazioni indebite anche ai lavoratori autonomi;
- di eliminare le truffe in cui sono coinvolti, consapevolmente o inconsapevolmente, anche enti di altra natura (ad es. Enti Bilaterali, Enti Locali, etc.), ampliando l'effetto dissuasivo nel contrasto al fenomeno.

La lettera c), allo scopo di rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni introduce una serie di interventi specifici in un'ottica di deterrenza e per armonizzare la legislazione con il sistema di rilascio della Regolarità Contributiva. In particolare:

"6-bis" Al fine di poter dare celere e tempestiva applicazione all'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 azionando la responsabilità solidale dei committenti per il pagamento dei contributi previdenziali, l'INPS e l'INAIL hanno necessità di conoscere quali siano le imprese committenti in caso di appalti di opere e servizi. Questo dato non è sempre in possesso degli enti previdenziali e ciò rallenta, ed a volte, impedisce l'attività istituzionale di tutela e recupero dei crediti che, secondo la citata norma, deve essere esercitata entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

Il dato potrebbe essere agevolmente tratto dalle fatture elettroniche emesse dalle imprese prestatrici di servizi nei confronti dei committenti, pertanto si propone di consentire a INPS e INAIL di accedere alle informazioni contenute nel Sistema di Interscambio di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, secondo quanto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Si specifica che non vi sarebbe alcuna violazione del Regolamento europeo sulla privacy, poiché si tratta di dati relativi a persone giuridiche, che sono esclusi dall'ambito di applicazione del GDPR.

"6-ter" Allo scopo di armonizzare la proposta normativa con la disciplina prevista ai fini della verifica della regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL si prevede che, qualora le deleghe di pagamento sospese rilevino ai fini di tale verifica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) venga definito senza esito sino al completamento dei

controlli.

“6-quater” Con riferimento alle modifiche all’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, giova rammentare che la stessa riconosce un credito di imposta a coloro che percepiscono:

- Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R. appartenenti alle seguenti categorie:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Atteso che l’Agenzia delle Entrate, sino alla elaborazione delle CU, non ha conoscenza di quali siano i soggetti per i quali i sostituti di imposta effettuano le compensazioni, mentre l’INPS, per la quasi totalità dei soggetti suddetti, riceve mensilmente le denunce dei datori di lavoro dalle quali risultano dati anagrafici e retributivi di tali soggetti, limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore privato si propone di ripristinare, analogamente a quanto previsto nella versione originaria della norma, la previsione del conguaglio del c.d. “bonus 80 euro” con i contributi previdenziali.

Più nel dettaglio, per le imprese del settore privato, il credito di imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del T.U.I.R. deve essere recuperato dai datori di lavoro/sostituti di imposta mediante riduzione dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

Si rammenta che, ai fini del conguaglio da parte di Enti e Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione DM riferita ai dipendenti, con circolare n. 60/2014 l’INPS ha istituito il codice conguaglio “L650”, dettando le istruzioni per il recupero del “bonus”.

Si propone, pertanto di modificare il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014.

Relazione tecnica

La proposta normativa intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi.

Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto prevede che l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail possono definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite modello F24. Nell’ambito di tali procedure, ad esempio, l’Inps e l’Inail possono inviare ad Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

La modifica normativa proposta alla lettera a) prevede una modifica al comma 4 prevedendo l’obbligatorietà della presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La disposizione consente l’identificazione certa del soggetto che procede alla compensazione che non sarebbe consentita se la compensazione avvenisse

attraverso il pagamento della delega tramite circuito bancario o il sito di Poste Italiane. A tale modifica per ragioni di prudenza non vengono ascritti effetti finanziari positivi per la finanza pubblica.

La modifica normativa proposta alla lettera b) prevede l'inserimento di un comma 4-bis che modifica l'articolo 37 comma 49-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni, della legge 4 agosto 2006 n. 248, estendendo anche ad Inps e Inail la facoltà, oggi concessa alla sola Agenzia delle entrate, di sospendere le deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni con profilo di rischio. La sospensione è effettuata per consentire il controllo preventivo sull'esistenza dei crediti di rispettiva pertinenza e di quelli utilizzati in compensazione per il pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza. Tale disposizione permette, in particolar modo all'Inps, di poter ridurre le compensazioni indebite che, in ultima analisi, rappresentano una minore entrata per la finanza pubblica.

L'importo dei crediti INPS utilizzati in compensazione per il pagamento di tributi ed imposte, ammonta a circa 2 mld di euro; nel corso del 2018 INPS ha accertato circa 200 milioni di Euro di indebite compensazioni ma la riscossione di questi crediti ha prodotto circa 70 milioni. La sospensione preventiva ed il rifiuto di queste deleghe di pagamento, tutte evidenziabili automaticamente, produrrebbe, dunque, minori uscite per l'Istituto di 130 milioni di Euro, che assumiamo costanti per ogni anno.

Le compensazioni utilizzate per il pagamento della contribuzione Inps e ritenute maggiormente plausibili di eventuale indebita compensazione, per l'anno di riscossione 2018, ammontano a circa 10,55 mld di euro, di cui 8,9 mld sono compensazioni effettuate da aziende private non agricole: su queste sono stati effettuati i controlli.

Sulla base di controlli effettuati puntualmente (controllo manuale degli operatori) su un campione (3% delle aziende) estratto casualmente dall'universo delle compensazioni effettuate da aziende private non agricole, per l'anno di riscossione 2018, si è rilevata una incidenza delle somme indebitamente compensate pari al 9,5% del totale delle somme compensate.

Si stimano pertanto 849 mln di euro di indebite compensazioni su base annua anche solo limitando l'analisi alle aziende private non agricole. Si stima inoltre che limitatamente al primo anno di applicazione della norma si riuscirebbe a controllare nell'ambito dei trenta giorni di sospensione il 60% delle deleghe.

Pertanto, la minore spesa per il bilancio dello stato è rappresentata dalla quota di indebite compensazioni non consentite e stimate nel prospetto che segue.

Anno	Minore spesa (in milioni di euro)
2020	639
2021	979
Dal 2022	979

La modifica normativa proposta alla lettera c) prevede l'inserimento di tre nuovi articoli dopo il comma 6:

- il 6-bis consente l'accesso da parte di Inps e Inail alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema di Interscambio di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, allo scopo di identificare, in caso di appalto, il committente obbligato in solido

con l'appaltatore. Tale norma consentirebbe di dare celere e tempestiva applicazione all'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, azionando la responsabilità solidale dei committenti per il pagamento dei contributi previdenziali. Questa modifica ha l'obiettivo di rendere più efficace la riscossione dei crediti, contando sulla maggior solidità economica dei committenti rispetto a quella degli appaltatori. A tale modifica per ragioni di prudenza non vengono ascritti effetti finanziari positivi per la finanza pubblica,

- il 6-ter ha lo scopo di armonizzare la proposta normativa con la disciplina prevista ai fini della verifica della regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL prevedendo che, qualora le deleghe di pagamento sospese rilevino ai fini di tale verifica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) venga definito senza esito sino al completamento dei controlli. Tale modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il 6-quater prevede che i datori di lavoro del settore privato recuperino le somme erogate come credito di imposta di cui all'art. 13 comma 1-bis del TUIR, mediante riduzione dei contributi previdenziali dovuti, per il medesimo periodo di paga, all'INPS e agli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Le modalità di recupero dei contributi non versati all'INPS e agli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono determinate con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Presidente dell'INPS. Tale modifica consentirebbe un controllo preventivo delle somme conguagliate a tale titolo dalle imprese ed un collegamento effettivo con il lavoratore beneficiario. Questo collegamento, adesso impossibile attraverso il sistema della compensazione con il modello F24, sarebbe fatto da INPS in via automatizzata e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso il sistema UNIMENS evitando la necessità del controllo successivo da parte di Agenzia delle Entrate. A tale modifica per ragioni di prudenza non vengono ascritti effetti finanziari positivi per la finanza pubblica.